



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 7581/07 R.G.N.R.

N. 221447/08 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Premesso

che, nel procedimento a margine indicato, iscritto a carico di:

1. **COSENTINO Elena, nata il 23.8.1971 a Milano**, ivi residente in Piazza C. Donegani nr. 2. Difesa di fiducia dall'Avv. Caterina Malavenda del foro di Milano con studio in Milano Corso di Porta Vittoria n. 28
2. **TREVISSON Mauro, nato a Torino il 23.6.1958**, residente in Moncalieri, strada Castelvechio nr. 16 (con studio legale in Torino, Corso G. Ferraris nr. 14) Difeso di fiducia dall'Avv. Domenico Fracapane del foro di Torino con studio in Torino Corso Ferraris n. 14, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo (come da atto di nomina del difensore)
3. **Marco TRIPODI, nato a Padova l'8.9.1971**, residente in Vipiteno (BZ) fraz. Ceves nr. 97, in servizio presso la Guardia di Finanza di Bolzano, Via Claudia Augusta nr.22, Bolzano Difeso di fiducia dall'Avv. Riccardo Gallese con studio in Padova P.le Stazione n. 6, con domicilio eletto in Bolzano, Via Claudia Augusta n. 22 (come da atto di nomina del difensore)
4. **MAGRINI Angelo, nato a Udine l'8.7.1950**, presso l'Associazione Politrasmfusi Italiani - A.P.I. - Casella Postale n. 1300 - 10088 Volpiano (TO) Difeso di fiducia dall'Avv. Daniele Vito Enzo Profera del foro di Milano
5. **DEAGLIO Enrico, nato a Torino l'11.4.1947**, di fatto domiciliato in Milano, Via Melzo nr. 9 Difesa di fiducia dall'Avv. Caterina Malavenda del foro di Milano con studio in Milano Corso di Porta Vittoria n. 28

per i seguenti reati :

Cosentino Elena, Trevisson Mauro, Tripodi Marco : artt. 110 , 595 c.p., artt. 13-21 L. N. 47/1984, commesso in Milano il 17/11/2006

Magrini Angelo : art. 595 c.p., artt. 13-21 L. N. 47/1984
Commesso in Milano il 24/11/2006

Deaglio Enrico : artt. 57, 81 cpv., 595 c.p., artt. 13-21 l. 47/1984
Commessi in Milano il 17/11/2006 e 24/11/2006

Nei quali sono persone offese:



MARCUCCI GUELFO , nato a Barga (LU) l'11/2/1928

MARCUCCI PAOLO, nato a Barga (LU) IL 2/4/1963

KEDRION SPA , con sede legale in Barga (LU) frazione Castelvechio Pascoli

Difesi di fiducia dall'Avv. Alfonso M. Stile, con studio in Roma Piazza Adriana n. 5/c

- che, in seguito ad opposizione presentata dalle persone offese dal reato, questo giudice ha fissato l'udienza prevista dall'art.410 c.p.p.;

- che all'udienza camerale tenutasi in data 1 dicembre 2009 le parti offese hanno insistito per l'opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre le difese degli indagati si sono associate alla richiesta del P.M., rilevando preliminarmente l'Avv. Fracapane la inammissibilità dell'atto di opposizione

osserva

Preliminarmente si deve rigettare la richiesta di inammissibilità avanzata dalla difesa di TREVISSON Mauro relativamente all'atto di opposizione ex art. 410 primo comma c.p.p. proposto dai querelanti, in quanto sono stati ritualmente indicati dagli oppositori (subordinatamente alla richiesta di imputazione coatta da parte del Giudice sulla base di quanto contenuto nel fascicolo) dei temi di investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova.

Venendo al merito, il presente procedimento scaturisce da due querele per il reato di diffamazione a mezzo stampa depositate in data 1/2/2007 da Marcucci Paolo e da Marcucci Guelfo nonché dalla Kedrion Spa tramite il legale rappresentante Marcucci Paolo per due articoli apparsi sul settimanale "Diario", il primo pubblicato il 17/11/2006 dal titolo "Legami di Sangue" ed il secondo, pubblicato il 24/11/2006 dal titolo "Sangue infetto e i soldi del governo alla Kedrion ?".

Le querele in ordine al primo degli articoli citati è stata proposta nei confronti della autrice Elena Cosentino, nonché dell'Avv. Marco Trevisson e del Maggiore della Guardia di Finanza Marco Tripodi per avere reso alla giornalista dichiarazioni riportate nel medesimo articolo; la querele in ordine al secondo articolo è stata invece proposta contro l'autore Angelo Magrini, presidente dell'Associazione Politrasmfusi Italiani; è stato altresì querelato per entrambi gli articoli il Direttore Responsabile Enrico Deaglio per omesso controllo sul loro contenuto.

Articolo dal titolo "Legami di Sangue" apparso il 17/11/2006

L'inchiesta giornalistica di "Diario" ripercorre anzitutto in maniera piuttosto dettagliata, basandosi sugli atti processuali, l'origine e gli sviluppi delle complesse vicende processuali che hanno visto i querelanti (quali titolari di società leader nel settore della commercializzazione dei prodotti emoderivati) indagati per parecchi anni a partire dal 1995 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ed in seguito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in ordine al reato di epidemia per avere, quali titolari di importanti società operanti nel settore, utilizzato nella composizione di farmaci emoderivati del plasma non sottoposto ai test previsti dalla normativa in vigore e come tale potenzialmente infetto.

Non vi è dubbio, per la natura stessa della testata "Diario", periodico di approfondimento, e per il tema trattato nell'articolo in questione, una inchiesta giornalistica su un caso di rilevante interesse pubblico inerente alla salute dei cittadini, che si verta nel caso di specie nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica giornalistica, scriminante che al pari del diritto di cronaca è espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., ma che da esso va tenuto ben distinto.



Come noto, la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato i limiti entro i quali è invocabile detta scriminante da parte del giornalista ed ha affermato i seguenti principi :

“In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Ne consegue che l'esercizio di un tale diritto non può trovare altro limite che non sia quello dell'interesse pubblico e sociale della critica stessa, in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica” (Cass. 16.4.1993. imp. Barile)

“Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione” (Cass. 2.6.1998 imp. Venditti)

“In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono quelli costituiti dalla rilevanza dell'interesse sociale dell'argomento e dalla correttezza di esposizione; sicché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tal caso l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel capo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta” (Cass. 22.2.2002 imp. Scialoja).

Tra le ultime sentenze di legittimità, sempre nel solco dei consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte, occorre citare Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29383/2006: *“In materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica”* e Cass. Sez. 5 Sentenza n. 43403/2009: *“In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non tramodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo”*.

Ciò premesso, con riferimento a tutti i profili dell'articolo ritenuti diffamatori dai querelanti Guelfo Marcucci e Paolo Marcucci, per nessuno di essi risultano superati i delineati limiti all'operatività della scriminante in parola.

Per quanto riguarda il fondamentale requisito della verità dei fatti posti a base della critica giornalistica, va anzitutto evidenziato che, nel ripercorrere in maniera aderente ai fatti processuali le



complesse indagini durate sette anni a carico dei querelanti, avviate a seguito del ritrovamento di sacche di plasma incustodite presso una cella frigorifera di Padova il 30 maggio 1995, nell'articolo in esame sono stati chiaramente precisati gli sviluppi delle indagini e gli esiti processuali, tutti corrispondenti al vero.

In particolare, i riferimenti giudiziari sono alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l'ipotesi di epidemia dolosa per Guelfo Marcucci e Paolo Marcucci, alla decisione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento di non accogliere l'ipotesi dolosa ma di rinviare a giudizio per la derubricata ipotesi di epidemia colposa, è stato dato atto della assoluzione degli imputati nel 2004 da parte del Tribunale di Trento, è stato riportato lo stralcio del procedimento trentino per diversi episodi di presunto contagio precedenti al 1994 a carico di Guelfo Marcucci ed altri con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e della successiva richiesta di archiviazione anche per questo troncone del procedimento.

La puntuale lettura dell'articolo, se confrontato con le complessive risultanze delle indagini preliminari e soprattutto con le motivazioni contenute nelle sentenze assolutorie dei procedimenti a carico dei querelanti, non porta a ritenere condivisibile l'assunto dei Marcucci in base al quale la COSENTINO avrebbe esposto i fatti in maniera difforme da quanto emerso in sede processuale.

La COSENTINO ha fornito al lettore, nel suo lungo e circostanziato articolo, un commento di quelle vicende e dei relativi esiti processuali, nel fare ciò inducendo degli spunti di riflessione ed accostamenti, con argomenti che nel caso di specie hanno oltretutto trovato riscontro nelle motivazioni contenute nelle ponderose sentenze emesse dapprima dal G.U.P. e poi dal Tribunale di Trento, con ampi stralci delle stesse pure riportate nell'articolo; va da sé che non può imputarsi alcunché al giornalista che, nella scelta di rappresentare certi fatti giudiziari e nell'esercizio del suo diritto di critica, evidenzia una certa possibile interpretazione di fatti realmente verificatisi, a condizione che gli stessi non vengano stravolti, trascurando magari di dare identico spazio argomentativo alla contrapposta interpretazione di quegli stessi fatti secondo un'ottica puramente difensiva.

In ordine ai passaggi dell'articolo più significativi, tra quelli ritenuti diffamatori, si osserva in particolare quanto segue.

Il sottotitolo "Sistema Marcucci (plasma infetto)" lascerebbe intendere, secondo i querelanti, una sostanziale equivalenza tra le industrie del Gruppo Marcucci e l'utilizzo di plasma infetto, circostanza che sarebbe stata smentita dalle risultanze dibattimentali.

Inoltre sostengono i Marcucci che nel paragrafo "Il conte Dracula" (dal titolo già di per sé diffamatorio) si narra che il plasma sequestrato alla società Padmore sarebbe stato testato e risultato contaminato, circostanza non provata nel corso del processo nel quale si sono invece messi in dubbio i risultati cui era pervenuto il consulente del pubblico ministero, effettuati con un metodo scientifico non all'avanguardia in quanto suscettibile di diverse interpretazioni.

Senza ovviamente entrare in questa sede nel merito delle complesse vicende, si può affermare, in estrema sintesi, esaminando l'impianto logico e giuridico delle motivazioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Trento (come anche della richiesta di archiviazione della Procura napoletana per i fatti precedenti al 1994) che il proscioglimento degli imputati – odierne persone offese – è stato in definitiva il risultato del mancato raggiungimento in sede processuale di una rigorosa prova del nesso di causalità tra l'assunzione di emoderivati distribuiti dalle società del Gruppo Marcucci e l'evento epidemia contestato nel capo di imputazione, non potendosi dimostrare con ragionevole certezza, poiché le vittime avevano assunto nel corso della loro vita vari prodotti emoderivati da



diversi produttori di plasma, il momento dell'avvenuto contagio per ciascuna delle persone coinvolte.

Nell'articolo contestato è stato obiettivamente e testualmente riportato, a proposito della sentenza assolutoria del Tribunale di Trento del 2004, come si sia giudizialmente accertato che "non ci sono state infezioni da emoderivati accertate in Italia dopo il 1994".

La giornalista, dato atto di ciò, ha poi altrettanto testualmente citato alcuni passi della motivazione della stessa sentenza nei quali, nonostante il verdetto assolutorio, il Tribunale ha comunque censurato il comportamento degli imputati giungendo a formulare alcuni inquietanti interrogativi, rimasti irrisolti, sul loro operato ("pesanti ombre permangono sull'operato degli imputati", si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza).

Le notizie giudiziarie propalate dalla COSENTINO risultano pertanto rigorosamente vere e tanto basta per ritenere legittimamente esercitato il diritto di critica che su di esse si fonda e che non deve essere connotato, come premesso, da una rigorosa obiettività.

Era in ogni caso emerso dalle investigazioni che le società facenti capo al Gruppo Marcucci avevano effettivamente mantenuto nelle celle frigorifere un ingente quantitativo di sangue di plasma, solo parte del quale (e non tutto, come correttamente precisato dalla Cosentino) era risultato infetto (di ciò, come giustamente rilevato dalla difesa degli indagati, si è dato atto anche a pag. 313 della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Trento); a nulla rileva, contrariamente all'assunto degli oppositori, che in fase dibattimentale (ed anche in ambito accademico a distanza di molti anni dai fatti) sia stata messa in dubbio la correttezza dei metodi con i quali erano state condotte le analisi; come detto, dal processo era inequivocabilmente emerso che, nonostante sapessero che parte degli emoderivati non era stato testato, pochi giorni dopo che, per scongiurare i rischi di possibili infezioni, un decreto del Ministero della Sanità aveva improvvisamente posto fuori commercio tutte le partite non sottoposte agli screening previsti dalla normativa vigente, gli imputati —odierne persone offese— avevano architettato un articolato intreccio di fittizi rapporti tra una società del gruppo (Sclavo) e la Padmore avente ad oggetto le partite di sangue sospetto e su tale notizia, vera, la COSENTINO ha preso le mosse per la ricostruzione degli avvenimenti, si ritiene in maniera non distorta.

E' stato poi lamentato il riferimento della giornalista COSENTINO allo "strano e illecito connubio" tra i querelanti e l'Avvocato di affari inglese David Mills (coinvolto nella nota vicenda giudiziaria "All Iberian") con riferimento al "traffico del sangue" ed al "prezzo del contagio" da emoderivati, così che l'articolo lascerebbe intendere che lo scandalo del sangue sarebbe stato riconducibile anche alla illecita intermediazione di David Mills.

Tale accostamento nell'articolo incriminato è chiaramente spiegato richiamando assai approfonditamente i fatti, altrettanto veri, emersi nell'ambito del procedimento avanti il Tribunale di Trento (c.d. vicenda Padmore, ripercorsa nella motivazione della sentenza di assoluzione) che avevano consentito di accertare la natura fittizia della compravendita delle sacche di sangue aventi un valore commerciale di diversi miliardi di lire tra la società Sclavo (appartenente al Gruppo Marcucci) e la Padmore, operazione per la quale i Marcucci si erano avvalsi della assistenza del professionista inglese : tale fatto era stato ammesso in giudizio dai Marcucci e la giornalista ha correttamente dato atto della difesa processuale degli imputati, i quali avevano spiegato che le ragioni della simulata operazione erano puramente fiscali; la riferita scoperta investigativa aveva costituito tra l'altro un caposaldo dell'imputazione per epidemia dolosa mossa ai Marcucci dalla Procura di Trento e non si ravvisa alcun aspetto diffamatorio nell'aver dato ampio risalto nell'economia dell'articolo a tale fatto processuale, accostato ad altre vicende giudiziarie salite agli onori della cronaca nelle quali l'Avv. Mills aveva analogamente prestato ai suoi clienti il medesimo



tipo di assistenza professionale predisponendo degli strumenti di “schermatura” per operazioni da mantenersi riservate attraverso l'utilizzo delle società c.d. off-shore.

Si ritiene che l'aver accostato vicende apparentemente distanti evidenziando dei punti di collegamento con analogie, ancorchè personali ed opinabili, che possano indurre degli spunti di pensiero per l'opinione pubblica rientri nel legittimo esercizio della funzione giornalistica e del diritto di critica ad essa connaturato.

Hanno poi lamentato i querelanti che nel paragrafo “La strage degli innocenti” sono stati citati i casi di contagio da emoderivati nel mondo, con presunto accostamento alla società Sclavo del Gruppo Marcucci, tra i quali quello di Walter Puppini, deceduto di AIDS nel 1993, in un periodo nel quale il virus non era stato ancora studiato e durante il quale, tra l'altro, detta società era di proprietà dell'Eni.

Da una attenta lettura dell'articolo, si evince però che quella specifica vicenda non viene affatto ricollegata alla richiamata vicenda Padmore, avendo la giornalista avuto cura di precisare che Walter Puppini aveva contratto l'epatite a l'HIV prima che i test fossero introdotti (nel 1985 il test HIV e nel 1989 il test dell'epatite C).

Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate alla giornalista dal Capitano Tripodi della guardia di finanza, che aveva all'epoca condotto le indagini, e dell'Avv. Trevisson, legale di parte civile nel processo, non si ravvisano aspetti diffamatori per la ragione che gli indagati si sono limitati a rispondere alle domande loro poste rivangando in maniera veritiera la inquietante ipotesi investigativa che all'epoca era stata vagliata durante il corso delle difficoltose indagini.

Si ritiene che nell'articolo in esame sia stato rispettato anche il requisito c.d. della continenza verbale, non ravvisandosi traccia di alcuna espressione gratuitamente offensiva rivolta ai querelanti. Termini quali “legami di sangue”, “il prezzo del contagio”, “girone dantesco” e “la strage degli innocenti” sono chiaramente rivolti ad enfatizzare la drammaticità della vicenda analizzata con l'utilizzo del tipico linguaggio della critica giornalistica, talvolta necessariamente aspro e pungente, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto come legittimo.

Per quanto concerne l'espressione “monnezza”, riferita al sangue rinvenuto nella cella frigorifera, essa non è frutto della penna della Cosentino ma è tratta da una conversazione telefonica intercettata, come fedelmente riportato nell'articolo e dunque non ha alcuna valenza di per sé diffamatoria.

Quanto all'epiteto di “Conte Dracula” rivolto a Guelfo Marcucci, come puntualmente documentato dalla difesa degli indagati, si tratta di un appellativo, certo non commendevole per il diretto interessato, con il quale l'opponente era già stato dipinto all'epoca dei fatti dalla stampa ed in specie dal Corriere della Sera (articolo del 30 luglio 1996); a seguito di querela per diffamazione degli odierni oppositori, l'espressione era stata ritenuta scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica da parte del Tribunale di Milano (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione sez. V Penale 23.1.2004 n. 2300 con motivazione da condividersi laddove viene affermato che *“l'adozione di metafore colorite e dell'iperbole, per la rappresentazione icastica dell'opinione intorno a fatti che si inseriscono in un contesto che coinvolge gli stessi valori fondanti del patto sociale, quali gli interessi comuni all'economia nazionale ed alla salute pubblica, onde costituisce addirittura l'antecedente di quello politico che, per giurisprudenza consolidata, giustifica l'accentuazione polemica, non è di per sé offensiva, quando la valenza rappresentativa delle immagini verbali non trasmodi in dispregio della persona, ma miri a sottolineare il rilievo nella vicenda del suo operato specifico”*).

Non si vuole affatto sostenere, come argomenta la difesa dei querelanti, che chiunque potrà per sempre apostrofare Guelfo Marcucci come “Il Conte Dracula” o “Il Vampiro” senza temerne



reazioni, ma bensì significare che tali epiteti, se inseriti in un contesto giornalistico come quello in esame teso a denunciare una vicenda giudiziaria nel sostanziale rispetto dei fatti emersi in sede processuale, non successivamente smentiti da una sentenza di merito, non hanno valenza gratuitamente aggressiva, proprio in quanto funzionali alla rappresentazione (rectius alla enfaticizzazione di sconcertanti aspetti) della vicenda stessa.

Articolo dal titolo "Sangue infetto : e i soldi del governo alla Kedrion ?" apparso il 24/11/2006

Tale articolo è in realtà una lettera aperta indirizzata al Settimanale Diario da Angelo Magrini nella propria qualità di Presidente della Associazione Politrasmfusi Italiani con la quale, ringraziando il periodico per avere di nuovo posato i riflettori sulla scottante vicenda, si sono mosse critiche all'operato della Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli per avere chiesto l'archiviazione del procedimento nell'ultima indagine sul c.d. scandalo del sangue infetto, esprimendo al contempo la propria personale indignazione per il fatto che il Governo avesse da poco assegnato, oltre che al Cnr ed all'Università di Napoli, alla società Kedrion (nuovo marchio del Gruppo Marcucci) un finanziamento di 12 milioni di euro da destinarsi alla ricerca di nuovi farmaci contro l'epatite.

Si ritiene che anche in questo caso si rientri pacificamente nel "diritto di critica" (esercitabile da qualunque cittadino) e la circostanza che lo scritto sia stato pubblicato a firma del Presidente di un ente rappresentativo delle persone offese porta ad escluderne la natura diffamatoria non ravvisandosi, ancora una volta, un gratuito intento denigratorio contro la Kedrion ed i suoi esponenti, piuttosto evincendosi dal complessivo contenuto la legittima esternazione di amare ed indignate riflessioni dal punto di vista delle vittime alla luce del probabile epilogo giudiziale della drammatica vicenda.

ritenuto che

per quanto esposto i fatti non costituiscono reato per essere stati commessi in presenza della causa di giustificazione di cui al combinato disposto degli articoli 21 cost. e 51 c.p.

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

ORDINA

l'archiviazione del procedimento;

DISPONE


l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

M a n d a

alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 128 c.p.p..

Così deciso in Milano il 21 aprile 2010

IL CANCELLIERE
Mario Deriu
M.Deriu



il giudice per le indagini preliminari
dott. Giuseppe VANORE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Depositato oggi 22 APR 2010

IL CANCELLIERE
MARIO DERIU

Corte di Appello di MILANO

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: **221447/08**

Numero Cronologico: **BAG15/7701**

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

**MARIO TREVISSON
CORSO FERRARIS 14
PRESSO: AVV. DOMENICO FRAGAPANE
10121 TORINO (TO)**

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.
170 c.p.p. e L. 890/82*

con raccomandata AR numero: **776067223796**

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di MILANO

MILANO li, _____

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale T09

11 MAG 2010
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
IDA GARCIULO

L'Ufficiale Giudiziario



000012250884